

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 15 SETTEMBRE 1994

4° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 37

SOMMARIO

	pag.
Disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: Centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; Allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli - (Deliberazione della giunta regionale del 27 luglio 1994 - n. 5/55655)	10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: Centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; Allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli - (Deliberazione della giunta regionale del 27 luglio 1994 - n. 5/55655)

(esecutiva con provvedimento della CCAR n. 400/005/710 del 5 agosto 1994).

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 demanda alla giunta regionale la competenza ad emanare le disposizioni per il funzionamento e la gestione di alcuni istituti venatori, come previsto:

— dall'art. 6, comma 5, riguardante il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà con l'individuazione dei centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna;

— dall'art. 39 concernente gli allevamenti a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale;

Sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica per quanto di competenza;

Dato atto che la presente deliberazione è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 40/93 come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 479/93;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) Sono approvate le disposizioni attuative rispettivamente dell'art. 6, comma 5 e dell'art. 39 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 nei due testi allegati quali parti integranti della presente delibera, concernenti rispettivamente:

A) Disciplina dei centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà;

B) Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli;

2) La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il presidente: Arrigoni
Il segretario: Fermo

Allegato «A»

Disciplina dei centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà

1. (Finalità)

La giunta regionale autorizza l'istituzione dei centri per il recupero di animali selvatici (C.R.A.S.), appartenenti prioritariamente a specie particolarmente protette o a specie in accertata diminuzione.

Essi sono costituiti a scopo di cura, riabilitazione, studio e successivo reinserimento in natura, su richiesta di enti scientifici e di associazioni, protezionistiche riconosciute con finalità scientifiche, che designano i responsabili sia della gestione del centro sia di quella sanitaria.

2. (Organizzazione)

Il centro per essere autorizzato deve essere costituito da strutture edilizie idonee, inserite in ambienti naturali idonei alla fauna selvatica da recuperare.

Il centro, per essere autorizzato, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1, deve possedere spazi e strutture adeguate per:

- pronto soccorso ed attività di primo livello;
- degenza, a garanzia sia dell'intervento terapeutico che del benessere animale;
- riabilitazione alla vita selvatica.

Per quanto riguarda strutture più complesse e specialistiche i centri potranno avvalersi di quelle già esistenti sul territorio, riconosciute idonee a fini di cui sopra.

Il centro va dotato di personale per l'assistenza agli animali ricoverati e da rieducare al reinserimento in natura.

3. (Prescrizioni)

Il responsabile del centro è tenuto a:

a) provvedere alla tenuta di un registro vidimato dall'amministrazione provinciale per il controllo della detenzione e della mobilitazione degli animali;

b) comunicare alle amministrazioni provinciali competenti per territorio ogni trasporto e immissione degli animali riabilitati;

c) comunicare al servizio faunistico regionale e provinciale le consegne di animali deceduti effettuate alle competenti autorità sanitarie per scopi scientifici e di studio;

d) concordare con il servizio faunistico regionale e provinciali competente tempi, modalità e località delle reimmissioni;

e) disporre controlli sanitari veterinari periodici e in occasione di ogni trasporto per l'immissione sul territorio provinciale;

f) inviare una rendicontazione annuale dell'attività dei centri al servizio faunistico regionale e alla amministrazione provinciale competente per territorio;

g) vietare ad estranei l'accesso alle aree ove siano presenti animali in recupero.

4. (Animali irrecuperabili)

Gli animali ricoverati, dei quali attraverso certificazioni veterinarie si stabilisca la irrecuperabilità, potranno essere soppressi o ceduti ad istituzioni scientifiche pubbliche attrezzate.

5. (Finanziamenti)

La giunta regionale in sede di riparto dei fondi stanziati di cui al capitolo 3.2.6.1.3664 — spese per attività di ricerca, promozione conoscenza fauna e gestione stazioni ornitologiche — può erogare un contributo annuale per la gestione dei centri per gli esemplari curati e messi a disposizione del servizio faunistico per scopi scientifici e di studio, fermo restando che le province possono stipulare apposite convenzioni con i centri.

6. (Vigilanza e poteri ispettivi)

La vigilanza con la corretta applicazione della presente disciplina è affidata alle province competenti per territorio.

La giunta regionale, su proposta delle province, può disporre la sospensione temporanea dell'attività del centro nel caso in cui il centro non attui quanto previsto nel precedente punto 3, lettere a), b), d).

La revoca si applica nel caso venga disattivata una delle strutture di cui al precedente punto 2.

Allegato «B»

Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica - mammiferi ed uccelli - in attuazione dell'art. 17 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 39 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26

1) Finalità

L'istituzione di allevamenti di fauna selvatica autoctona limitatamente alle classi di uccelli e mammiferi, a sensi e per gli effetti dell'art. 39 della l.r. 26/93 sono autorizzati dalla provincia nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

2) Classificazione tipologica degli allevamenti

Gli allevamenti sono suddivisi in:

- allevamento a scopo alimentare;
- allevamento ornamentale;
- allevamento di ripopolamento;
- allevamento di tipo amatoriale.

3) Categorie economiche degli allevamenti

Gli allevamenti di fauna selvatica vengono distinti in tre categorie e più precisamente:

— gli allevamenti esercitati a mezzo di aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l'attività risulta essere la sola ovvero la principale ai fini del reddito d'impresa, che sono considerati di cat. A;

— tutti gli allevamenti realizzati nell'ambito di aziende agricole a scopo di integrazione dei redditi aziendali tradizionali sono considerati di cat. B;

— tutti gli altri allevamenti, senza fini commerciali, in quanto rivolti a fini esclusivamente ornamentali e amatoriali sono considerati di cat. C.

Gli allevatori di categoria A e B devono essere iscritti all'albo provinciale degli allevamenti professionistici e devono munirsi dell'apposito registro di carico e scarico, di cui ai successivi punti 6 e 7.

Gli allevatori che rientrano nella categoria C sono tenuti unicamente a contrassegnare la fauna detenuta in conformità al successivo punto 5.

Ogni utilizzazione a fini venatori di fauna stanziale allevata comporta l'iscrizione alla cat. A e B.

Gli allevamenti di cinghiali sono consentiti solo a fini alimentari e sono iscritti nella cat. A.

Qualsiasi allevamento allo stato brado anche recintato è considerato «Centro di produzione di fauna selvatica allo stato naturale» ed è soggetto alla tassa regionale.

4) Oggetto dell'allevamento

Possono essere oggetto di detenzione ed allevamento gli uccelli ed i mammiferi denunciati alla provincia competente, purché legittimamente acquisiti.

È consentito l'allevamento di esemplari appartenenti alla fauna selvatica autoctona, purché sia nota, ad eccezione del fagiano e della starna, la provenienza degli esemplari riproduttori detenuti, comprovata da un' idonea documentazione d'origine e da marcatura inamovibile di cui al punto 5.

È vietata la detenzione, l'allevamento e la riproduzione in cattività dell'avifauna qualora il richiedente non possa comprovare mediante opportuna documentazione la provenienza della fauna selvatica posseduta e non possa dimostrare altresì di essere in grado di garantire, con apposite strutture e spazi vitali, lo svolgimento di siffatta attività ed in particolare non ottemperare alle disposizioni della l. 473/93.

Tutta la fauna detenuta ed allevata, di provenienza nazionale o estera, dev'essere munita di certificato sanitario rilasciato dal veterinario dell'USSL territorialmente competente.

La provincia inoltre può vietare o imporre vincoli precisi agli allevamenti che detengano specie di fauna caratterizzate da elevate rusticità e prolificità tali da causare danni alle colture ovvero sostituirsi o insediarsi al posto delle specie autoctone vocazionalmente più comuni.

L'acquisizione dei riproduttori di fauna selvatica di cattività, può essere effettuata, previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica in conformità degli artt. 6 e 39 della l.r. 26/93, dalle amministrazioni provinciali su richiesta delle associazioni di allevatori riconosciute, nel rispetto della direttiva 79/409 C.E., art. 9 lett. c). Gli uccelli ceduti agli allevatori dovranno essere inanellati con anelli inamovibili e numerati, forniti dall'amministrazione provinciale.

5) Detenzione e allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di fauna nata in cattività appartenente a specie protette

Sono consentite la detenzione, il commercio e l'esposizione a manifestazioni, di fauna selvatica nata in cattività di riproduttori detenuti legalmente, purché:

a) agli uccelli siano muniti di anellino chiuso, inamovibile e di diametro idoneo, riportante il numero di registro di associazioni ornitologiche riconosciute a livello nazionale o internazionale;

b) i mammiferi siano contrassegnati da apposito tatuaggio indelebile e numerato, apposto dal veterinario dipendente dall'USSL competente per territorio.

Al fine di certificare i caratteri genetici individuali e l'effettiva nascita in cattività di fauna particolarmente protetta, potrà essere effettuato il test parentale, attraverso l'analisi del DNA.

6) Detenzione e allevamento a scopo alimentare di fauna selvatica nata in cattività e appartenente a specie cacciabili

Tutti gli animali, nati, acquisiti e ceduti, devono essere annotati su un registro di carico e scarico, predisposto dalla provincia e fornito all'allevatore.

Il registro di carico e scarico riporta:

- a) il numero degli animali nati;
- b) il numero degli animali acquisiti;
- c) il nominativo delle persone cui vengono ceduti i soggetti.

Il registro va riconsegnato alla provincia entro e non oltre il 31 dicembre.

7) Detenzione e allevamento a scopo di ripopolamento di fauna selvatica nata in cattività

Tutti gli esemplari di fauna selvatica, acquisiti e ceduti devono essere annotati su un registro di carico e scarico predisposto dalla provincia e fornito all'allevatore, fermo restando che gli stessi se allevati a scopo di immissione in natura, ad esclusione del fagiano e della starna, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità biologica-sanitaria rilasciata dalle autorità competenti.

Ogni esemplare ad esclusione del fagiano e della starna va contromarcato in conformità dei modelli indicati dalle province, utilizzando per gli uccelli appositi anelli numerati progressivamente e inamovibili anche in plastica, da apporre allo stato di pullus o prima dell'immissione in natura, e per i mammiferi marche auricolari numerate.

Il registro di carico e scarico riporta:

- a) il numero degli animali nati;
- b) il numero degli animali acquisiti;
- c) il nominativo delle persone cui vengono ceduti i soggetti e relative numerazioni dei contrassegni;
- d) il numero dei soggetti ceduti suddiviso per specie.

Il registro va riconsegnato alla provincia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

La produzione degli allevamenti a scopo di ripopolamento e immissione può essere destinata anche a scopo alimentare.

8) *Vigilanza e sanzioni*

La vigilanza sull'applicazione del presente provvedimento viene affidata a tutti i soggetti giuridicamente autorizzati a tale funzione, a sensi dell'art. 48, comma 2 e comma 5 della legge n. 26/93.

Tutta la fauna selvatica detenuta in violazione della presente delibera va confiscata a cura della provincia.

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente delibera, per quanto non previsto dall'art. 30 e/o 31 della l. 157/92, si applica la sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000, prevista dall'art. 51, punto 1 della l.r. 26/93.

9) *Norma transitoria*

Per gli uccelli e mammiferi già legittimati e detenuti in conformità del r.r. 23 novembre 1979, n. 2, ivi compresi quelli di allevamento, e non conformi alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, gli interessati provvederanno entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione a trasmettere alla provincia l'elenco degli esemplari di fauna detenuta, qualora non vi abbiano già provveduto in applicazione del disposto di cui al 4° comma dell'art. 26 della l.r. 26/93.

La provincia preso atto della richiesta ne autorizza la detenzione previa apposizione di marcatura inamovibile, e ne disciplina l'uso quali richiami limitatamente per le specie consentite.

10) *Norme finali*

Sono abrogati il precedente r.r. n. 2 del 23 novembre 1979 nonché la deliberazione della giunta regionale del 2 febbraio 1982, n. 3/14081.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 500.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 400.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
Serie inserzioni **L. 200.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 1.000. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 19% per ogni facciata di carta uso bollo (25 righe di 60 battute ciascuna) o frazione di essa.**